

## **Tribunale di Venezia in funzione di Giudice del Lavoro**

**Ricorre ex art. 414 c.p.c.** la sig.ra **Amalia D'Agostino** (nata a Pompei il 3 dicembre 1979 e res.te in Scafati (SA) alla via Dante Alighieri, 10 – C.F. DGSMLA79T43G813V), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti, dagli avvocati Orazio Abbamonte (BBMRZO61S17F839L), Stefano Russo (RSSSFN74A26F839N) e Guido Ciccarelli (CCCGDU76D27A399B) tutti elett.te domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [orazioabbamonte@pec.giuffre.it](mailto:orazioabbamonte@pec.giuffre.it)

contro il Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

#####

### ***Fatto e diritto***

1. La sig.ra D'Agostino, docente di scuola primaria abilitata all'insegnamento della lingua inglese, assunta da Gae nell'anno scolastico 2015/16 su posto comune, come migliaia di altre sue colleghe ha partecipato, con il punteggio di 50 (+6 punti per ricongiungimento coniuge) nella fase C, alle operazioni di mobilità indette dalla legge cd. 'buona scuola' (l. 107/2015).
2. Detto piano di mobilità era appunto stato suddiviso in quattro fasi – A, B, C, D, - ciascuna delle quali destinata ad una determinata categoria di docenti, distinti in ragione del canale attraverso cui sono stati reclutati e del tempo in cui è intervenuta l'assunzione: docenti assunti entro l'anno 2014/2015 (fase A e fase B movimenti su scuola); docenti assunti da Gae nell'ambito del piano straordinario di assunzioni (fa-

se C trasferimenti interprovinciali su scala nazionale); docenti assunti da graduatoria di merito nel 2015 (fase D trasferimenti interprovinciali su scala nazionale).

3. Per il docente partecipante alla fase C era dunque astrattamente ipotizzabile un trasferimento dalla città di prima assunzione ad un città facente parte di un ambito territoriale collocato anche all'altro estremo del paese.

4. Ai docenti era richiesto d'indicare nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, gli ambiti territoriali nei quali avrebbero desiderato essere trasferiti.

5. In cima alle proprie preferenze, chi ricorre aveva indicato i seguenti ambiti territoriali Campania 0024 e Campania 0026, Lazio 0001 (Roma Capitale)

6. L'amministrazione scolastica ha invece assegnato la ricorrente ad un ambito che ella neanche aveva inserito come scelta, ovvero l'ambito 0018 Veneto (Miranese e Mestre Sud).

7. Sennonché dall'esame delle graduatorie è risultato che, in taluni degli ambiti che aveva posto ai vertici delle proprie preferenze, risultano collocati docenti con punteggio inferiore al suo e senza titolo di precedenza: chi ricorre, come detto, ha punti 50 mentre *i*) la docente Luisa Fabozzo che ha ottenuto la titolarità nell'ambito 0001 Lazio di punti ne ha punti 24; *ii*) la docente Panariello Alessandra che ha ottenuto l'ambito 0025 Campania di punti ne ha 46; *iii*) la docente Angela Bruno che ha avuto assegnato l'ambito Campania 0026 di punti ne ha 45;.

8. Sicché il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale 0018 Veneto (Miranese e Mestre Sud) è illegittimo per violazione della norma del contratto collettivo nazionale integrativo dell'8 aprile 2016 che prevede che *«l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto»* » (v. all. 1 del CCNI par. 3 che è rubri-

cato *‘operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito’*).

**9.** Le modalità di applicazione di tale norma sono state poi esplicitate nelle istruzioni che il Ministero dell’istruzione ha impartito al programmatore del software usato per il trattamento delle domande dei docenti. In esse si legge: *«l’algoritmo tenta di assegnare la prima preferenza utile espressa dal docente verificandone la soddisfacibilità in base alla disponibilità e all’ordine di graduatoria con cui l’aspirante in esame può essere trattato su questa preferenza. ii) Finché ci sono posti disponibili e domande da esaminare: per ogni docente se la sua prima preferenza può essere soddisfatta procedi con l’assegnazione altrimenti esamina la preferenza successiva»* (pag. 12 par. 2.2. “Assegnazione Ambiti e scuola”).

**10.** Dunque, secondo le disposizioni ora riportate, l’individuazione dell’ambito di titolarità per ogni singolo docente si sarebbe dovuta svolgere per tentativi successivi: a partire dal primo degli ambiti selezionati dal docente, si sarebbe dovuta congiuntamente verificare la disponibilità di posti e la collocazione in graduatoria; nel caso in cui da questa verifica fosse risultato una disponibilità di posti sufficiente a scorrere la graduatoria degli aspiranti fino alla posizione dell’interessato, si sarebbe dovuto procedere con l’assegnazione dell’ambito, altrimenti si sarebbe dovuto passare ad eseguire la medesima operazione sugli ambiti successivi, ovviamente ripetendola fino a quando questi due elementi (disponibilità di posti e utile posizione in graduatoria) non si fossero combinati.

**11.** In questo quadro, dunque, il trasferimento di chi ricorre presso l’ambito territoriale 0018 Veneto (Miranese e Mestre Sud), ovvero un ambito che neanche aveva inserito tra le proprie preferenze, sarebbe

stato giustificabile solo nel caso in cui in tutti i precedenti ambiti prescelti, la totalità dei posti disponibili fosse già stata occupata da docenti con punteggio superiore al suo.

**12.** Così però non è stato, ed infatti, lo si è già detto, in ambiti che chi ricorre aveva collocato tra le prime scelte si è visto superare da concorrenti con un punteggio inferiore e senza titolo di precedenza, situazione questa che integra violazione della citata norma del CCNI atteso che in tali ambiti i posti liberi avrebbero dovuto essere ripartiti secondo l'ordine di punteggio.

**13.** La ricorrente, per ottenere la rettifica della graduatoria, aveva anche attivato il procedimento di conciliazione, ma poi la sua istanza non ha avuto esito.

**14.** La signora D'Agostino, attraverso il presente ricorso, intende inoltre far valere il diritto a vedersi riconosciuti 3 punti per il servizio *preruolo* svolto per 1 anno presso l'istituto paritario "Ida e Maria Giorgio" di Scafati.

**15.** Nell'allegato D al CCNI dell'8 aprile 2016 le parti contrattuali hanno stabilito quanti punti avrebbero dovuto essere riconosciuti ai docenti nell'ambito del piano di mobilità, e nei punti B e B2 esse hanno previsto l'attribuzione di 3 punti per ciascun anno di *servizio preruolo* presso le scuole primarie.

**16.** Sennonché le "note comuni" riportate in calce alla tabella D hanno circoscritto la portata applicativa dei predetti punti B1 e B2 nel senso che hanno previsto che «*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*».

**17.** Dunque, diversamente da quello presso le scuole statali, il servizio preruolo svolto presso gli istituti paritari non dava diritto a nessun punto ai fini della mobilità.

**18.** Sotto questo profilo, il contratto collettivo è perciò illegittimo e, ai sensi degli artt. 1319 c.c. e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. Cpv del d.lgs. 165/2001, va conseguentemente disapplicato in quanto dal combinato disposto dell'art. 1 della legge 62/00 e dall'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 255 del 2001 si ricava il principio della totale equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto alle dipendenze delle scuole paritarie (in questi termini si sono espressi il Tribunale di Caltagirone con ordinanza dell'11 luglio 2016 nell'ambito del giudizio n. 535/2016, il tribunale di Napoli con ordinanza pubblicata in data 31 agosto 2016 nel giudizio rg. 17451/2016, il Tribunale di Messina con ordinanza pubblicata in data 26 agosto 2016 nell'ambito del giudizio n. 4084/2016). La prima di dette norme infatti prevede che «*il sistema nazionale è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali*» e la seconda che «*i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*».

**19.** Alla luce di detto principio, atteso anche che con un punteggio superiore avrebbe maggiori *chances* di ottenere il trasferimento negli ambiti indicati al paragrafo 5, a codesto tribunale si chiede di accertare che la ricorrente, oltre ai 50 punti di cui già dispone, ha diritto ad ulteriori 3 punti per il servizio *preruolo* svolto alle dipendenze di un istituto paritario legalmente riconosciuto.

Conseguentemente, nel rideterminare l'ambito di titolarità della docente D'Agostino, si dovrà tenere conto che ella ha diritto a complessivi 53 punti.

**19.** Tutto ciò premesso, chi ricorre come sopra rappresentato e difeso adisce codesto Tribunale affinché, previa udienza di discussione del ricorso, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare che negli ambiti 0001 Lazio, Campania 0024 e 0026 sono collocati docenti che hanno un punteggio inferiore al proprio e senza titolo di precedenza;
- conseguentemente dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione di chi ricorre all'ambito territoriale, e condannare l'Amministrazione scolastica ad assegnarla nell'ambito che sia di spettanza secondo il combinato criterio del punteggio e dell'ordine di espressione delle preferenze, tenendo anche conto che alla ricorrente, previa disapplicazione della note comuni riportate in basso alla Tabella D del CCNI dell'8 aprile 2016 (ai sensi degli artt. 1319 c.c. e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. Cpv del d.lgs. 165/2001), dovranno essere attribuiti ulteriori 21 punti nell'ambito delle operazioni di mobilità
- Diritto all'ulteriore punteggio di cui quindi pure si chiede accertarsi la fondatezza anche in via autonoma

La controversia è di valore indeterminabile, afferente la materia del pubblico impiego. La ricorrente avente reddito inferiore ai € 34.107,72 è esente dal versamento del contributo unificato.

Conseguenze di legge in ordine alle spese con distrazione ai procuratori antistatari.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Contratto collettivo nazionale integrativo dell'8/4/2016;
- 2) Istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione al programmatore del software che ha usato per il trattamento delle domande ai docenti;
- 3) Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 15992 del 29/7/2016;
- 4) Bollettino trasferimenti Regione Campania;
- 5) Bollettino trasferimenti Regione Lazio;
- 6) Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente da cui si evince il punteggio con il quale ha partecipato alle operazioni di mobilità;

7) Certificato di servizio della ricorrente presso la Scuola Paritaria  
“Ida e Maria Giorgio”;

8) Dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato;

9) Bollettino dei trasferimenti su scala nazionale.

Verificato che non si può contenere la busta entro i 30 MB, si segnala che  
l’invio sarà multiplo e che il documento n. 9) sarà incluso in altra busta.

Avv. Orazio Abbamonte

Avv. Stefano Russo

Avv. Guido Ciccarelli